

(N. 1035)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALBORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1960

Pagamento dei premi di assicurazione sulla vita mediante delega sugli stipendi e paghe dei militari, impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici locali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 del regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 63, concernente l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, prescrive: « Per le persone che percepiscono stipendio, salario o pensione dello Stato, il pagamento dei premi di assicurazione da essi dovuti all'I.N.A. può effettuarsi in base a delegazione di pagamento, mediante ritenute e versamenti all'I.N.A. eseguiti a cura delle Amministrazioni che corrispondono lo stipendio, il salario e la pensione ».

Con successivi decreti-legge 13 maggio 1937, n. 1691; 7 maggio 1942, n. 651, tale facoltà fu concessa anche al personale predetto, mobilitato per l'A.O.I. e per la seconda Grande Guerra, in favore delle *Società assicuratrici private sulla vita*. Trascorsi i periodi di mobilitazione, alcuni Enti frappongono difficoltà alle Società assicuratrici private sulla accettazione delle deleghe di cui trattasi per non essere esplicitamente menzionate, a differenza dell'I.N.A., nella regola-

mentazione in atto. In considerazione dello esplicito riconoscimento da parte delle Autorità statali che l'I.N.A. nello svolgimento della propria attività, nel ramo assicurazioni sulla vita, agisce in regime *interamente competitivo* con le imprese private. Si ritiene più che giusto concedere il pagamento a mezzo deleghe fiduciarie dei premi di assicurazione oltre che all'I.N.A. anche alle altre Compagnie private come fu disposto durante il periodo di mobilitazione più sopra citato, e ciò anche allo scopo di lasciare ai dipendenti dello Stato la facoltà di scelta dell'impresa con la quale contrarre l'atto di *previdenza assicurativa*; così come tale facoltà è lasciata per ciò che riguarda il semplice risparmio che lo Stato non obbliga ad attuare coi propri Enti.

Per tale concessione si ritiene, d'altra parte, più che giusto che le Società di assicurazione private versino il 2,50 per cento di ogni singolo premio, dovuto dagli assicurati a favore delle Amministrazioni statali delegate alla trattenuta sugli stipendi, salari e pensioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I premi di assicurazione sulla vita, dovuti all'I.N.A. ed alle Società assicuratrici private, autorizzate ai sensi del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sia dai militari che dagli impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici locali, possono essere versati dagli assicurati, anzichè direttamente, a mezzo di trattenute sugli stipendi, salari, paghe ed emolumenti di carattere continuativo ad essi dovuti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono.

Art. 2.

Le Società di assicurazioni private sono tenute a versare il 2,50 per cento di ogni singolo premio, dovuto dagli assicurati, in favore delle Amministrazioni statali delegate alla trattenuta sugli stipendi, salari e pensioni degli Assicurati.